

Nota Informativa sull'AI Act (Reg. UE 2024/1689)
Obblighi e norme in applicazione dal 2 agosto 2026
ANES - Associazione Nazionale dell'Editoria di Settore.

1. PREMESSA E QUADRO NORMATIVO

Il Regolamento (UE) 2024/1689, noto come AI Act, è entrato in vigore il 1° agosto 2024 ed è strutturato con un calendario di applicazione graduale. Il 2 agosto 2026 rappresenta la scadenza operativa centrale del Regolamento: da tale data diventano applicabili gli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 50 e il regime sanzionatorio diventa pienamente operativo.

2. LE SCADENZE PRECEDENTI GIÀ IN VIGORE

Prima di illustrare le novità del 2 agosto 2026, è utile ricordare le scadenze già decorse:

- **2 febbraio 2025:** sono diventati applicabili i divieti assoluti di cui all'articolo 5 (pratiche di IA a rischio inaccettabile, tra cui il social scoring, il riconoscimento emotivo nei luoghi di lavoro, lo scraping biometrico massivo, la categorizzazione biometrica per dedurre razza, religione o orientamento politico). Da tale data è anche in vigore l'obbligo di AI literacy di cui all'articolo 4, che impone alle organizzazioni di adottare misure volte a sostenere lo sviluppo dell'alfabetizzazione in materia di IA per il proprio personale.
- **2 agosto 2025:** sono diventati applicabili gli obblighi per i fornitori di modelli di IA per uso generale (GPAI), inclusi i modelli alla base dei principali strumenti di generazione di testo, immagini e audio (articoli 53 e 55). Dalla stessa data è operativo il quadro sanzionatorio per le violazioni degli obblighi GPAI.

3. LE NOVITÀ DAL 2 AGOSTO 2026

Obblighi di trasparenza - Articolo 50

La norma cardine che entra in applicazione il 2 agosto 2026 è l'articolo 50, che introduce obblighi di trasparenza distinti a seconda del ruolo (fornitore o deployer, ovvero utilizzatore del sistema AI) e della tipologia di sistema impiegato. Gli obblighi principali rilevanti sono:

- a) **Informativa sulle interazioni uomo-macchina (chatbot e assistenti virtuali).** Chi utilizza un chatbot o un assistente conversazionale basato sull'IA per interagire con clienti, utenti o lettori deve informare queste persone, in modo chiaro e tempestivo, che stanno interagendo con un sistema di intelligenza artificiale e non con un operatore umano. L'obbligo non si applica quando la natura artificiale dell'interazione è già evidente dal contesto. L'informazione deve essere fornita al più tardi al momento della prima interazione, deve essere chiara, facilmente distinguibile e accessibile.
- b) **"Informativa sui sistemi di riconoscimento biometrico e delle emozioni.** Le persone esposte a sistemi di categorizzazione biometrica o di riconoscimento delle emozioni devono essere informate del fatto che stanno interagendo con tale tecnologia. Per la maggior parte degli editori di settore questo obbligo non è di immediata rilevanza, ma è

opportuno verificare se software di analisi comportamentale, marketing automation o customer service integrino tali funzionalità.

- c) **Etichettatura dei deepfake e dei testi generati con IA.** Chi genera o pubblica immagini, audio o video che costituiscono un deepfake (contenuti sintetici che riproducono persone, luoghi o eventi reali in modo da apparire autentici) deve dichiararlo in modo chiaro e distinguibile. L'obbligo sussiste indipendentemente dall'intenzione di ingannare il pubblico. Inoltre, chi genera o manipola testo pubblicato allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico deve rendere noto che il testo è stato generato o manipolato artificialmente. Tale obbligo non si applica se il contenuto generato dall'IA è stato sottoposto a un processo di revisione umana o di controllo editoriale e una persona fisica o giuridica detiene la responsabilità editoriale della pubblicazione del contenuto.

Regime sanzionatorio - Articoli 99 e 101

Dal 2 agosto 2026 il regime sanzionatorio di cui all'articolo 99 diventa pienamente operativo: le autorità nazionali di vigilanza del mercato possono avviare accertamenti e irrogare sanzioni. Le autorità europee acquisiscono il potere di investigare e sanzionare i fornitori di modelli GPAI. Le sanzioni massime previste per la violazione degli obblighi di trasparenza e degli altri obblighi non rientranti nei divieti assoluti ammontano a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato mondiale annuo, applicandosi il valore più elevato tra i due. Per le violazioni dei divieti assoluti (articolo 5) la soglia è 35 milioni di euro o il 7% del fatturato mondiale.

Enforcement degli obblighi GPAI

Gli obblighi per i fornitori di modelli GPAI (documentazione tecnica, policy sul copyright, sintesi dei dati di addestramento, e - per i modelli con rischio sistemico - segnalazione degli incidenti) erano già applicabili dal 2 agosto 2025. Dal 2 agosto 2026 la Commissione europea e gli organi competenti possono tuttavia esercitare i poteri coercitivi, richiedere documentazione e irrogare sanzioni.

4. L'IMPATTO DEL DIGITAL OMNIBUS - COSA È STATO POSTICIPATO

Il 27 luglio 2026 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2026/1744, cosiddetto *Digital Omnibus on AI*, un pacchetto di modifiche all'AI Act volto a semplificare l'applicazione delle norme e a ridurre il carico amministrativo, senza incidere sulle tutele fondamentali. Le principali modifiche riguardano i sistemi ad alto rischio:

- Sistemi ad alto rischio autonomi (Allegato III, es. IA per la selezione del personale, scoring creditizio, accesso a servizi pubblici, istruzione): gli obblighi di conformità previsti dagli articoli 8-15 per i provider e dall'articolo 26 per i deployer sono stati posticipati al **2 dicembre 2027**.
- Sistemi ad alto rischio integrati in prodotti regolamentati (Allegato I, es. dispositivi medici, macchinari): gli obblighi di conformità sono stati posticipati al **2 agosto 2028**.

Il Digital Omnibus ha inoltre introdotto due nuovi divieti assoluti, applicabili dal **2 dicembre 2026**: il divieto di utilizzo dell'IA per creare o manipolare, senza consenso, immagini o video intimi realistici (deepfake sessuali), e il divieto di generazione di materiale pedopornografico tramite sistemi di IA.

Sono state infine introdotte semplificazioni in materia di coordinamento tra la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali (FRIA, richiesta dall'AI Act) e la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA, richiesta dal GDPR), al fine di evitare duplicazioni documentali.

5. RILEVANZA SPECIFICA PER GLI EDITORI DI SETTORE

Le aziende associate ad ANES, in quanto editori tecnici, professionali e specializzati che producono e diffondono contenuti informativi, devono prestare particolare attenzione ai seguenti profili:

- a) Utilizzo dell'IA nella produzione editoriale.** L'articolo 50 non impone un obbligo generale di dichiarare che ogni testo è stato prodotto con il supporto dell'IA. L'obbligo di trasparenza riguarda specificamente i testi generati o manipolati mediante IA che vengono pubblicati allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico. Tuttavia, il Regolamento prevede un'importante esenzione: se il contenuto è stato sottoposto a una revisione umana significativa e una persona fisica o giuridica ne assume la responsabilità editoriale, l'obbligo di trasparenza non trova applicazione.
- b) Chatbot e assistenti virtuali sui siti editoriali.** Gli editori che abbiano implementato assistenti virtuali o chatbot basati sull'IA sui propri siti web o nelle proprie piattaforme digitali - ad esempio per l'assistenza agli utenti, l'accesso agli archivi o la profilazione degli abbonati - devono garantire che gli utenti siano informati della natura artificiale dell'interazione all'inizio di ogni conversazione.
- c) Contenuti visivi e multimediali generati con l'IA.** Gli editori che utilizzino strumenti di IA per la generazione di immagini, infografiche, video o audio destinati alla pubblicazione devono valutare se tali contenuti rientrano nell'ambito di applicazione degli obblighi di trasparenza. Quando il contenuto artificiale può essere confuso con materiale autentico, è necessario apporre un'indicazione chiara della sua origine.
- d) Diritti d'autore e text and data mining (TDM).** Si segnala che il sito di ANES ha già adottato un'apposita dichiarazione di opt-out ai sensi dell'articolo 70-quater della Legge sul diritto d'autore, in attuazione dell'articolo 4 della Direttiva UE 790/2019 e dell'AI Act, con cui si vieta espressamente ogni attività di text and data mining dei propri contenuti, compreso l'addestramento di sistemi di IA. Si raccomanda agli associati di verificare l'adozione di analoga clausola sulle proprie piattaforme.

6. ADEMPIMENTI CONSIGLIATI

Alla luce di quanto sopra, si raccomanda agli associati di procedere, entro il 2 agosto 2026, alle seguenti verifiche e attività:

- Mappatura dei sistemi di IA in uso: censire tutti gli strumenti di intelligenza artificiale utilizzati nell'organizzazione (redazione, marketing, customer service, distribuzione),

distinguendo tra sistemi sviluppati internamente, acquisiti da terzi o utilizzati in modalità SaaS.

- Verifica dei touchpoint dell'articolo 50: identificare ogni punto di contatto con lettori, abbonati o utenti in cui sia coinvolto un sistema di IA (chatbot, newsletter automatizzate, contenuti generativi) e verificare la presenza di adeguate informative.
- Valutazione del controllo editoriale: definire e documentare le procedure di revisione umana dei contenuti prodotti con il supporto dell'IA, in modo da poter dimostrare - ove rilevante - l'esenzione dall'obbligo di etichettatura.
- Aggiornamento delle policy interne: adottare o aggiornare una policy aziendale sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, che disciplini le modalità d'uso degli strumenti, le responsabilità del personale e le procedure di disclosure.
- AI literacy del personale: verificare che il personale che utilizza strumenti di IA abbia ricevuto adeguata formazione, in adempimento all'obbligo già in vigore dall'articolo 4 del Regolamento.
- Coordinamento con il DPO e la compliance GDPR: laddove i sistemi di IA trattino dati personali, raccordare le valutazioni richieste dall'AI Act con le DPIA già previste dal GDPR.